



**AZIENDA OSPEDALIERA  
"OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"**

DI TREVIGLIO

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1  
C.F. - P.I. n.02585580166

Pubblicato all'albo pretorio  
dell'Azienda il giorno

**23 NOV. 2007**

per rimanervi affisso per 15  
giorni consecutivi

Resp. U.O. A. G. G. L.

Immediatamente esecutivo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1019 DEL

**21 NOV. 2007**

Servizio/U.O. proponente

U.O. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile del procedimento

Cardana dr. Agostino

**OGGETTO :**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I DIPENDENTI  
REGOLAMENTATI DAL CCNL 2002/2005 COMPARTO SANITA' DEL 19/04.2004.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del 19/04.2004;

**RILEVATO** che in data 26/07.2007 è stato sottoscritto con le OO.SS. l'ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale a valere per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio regolamentati dal CCNL 2002/2005 Comparto sanità del 19/04.2004;

**PRESO ATTO** che la suddetta ipotesi, completa della relazione Tecnico Finanziaria, ai sensi dell'art.4 del CCNL soprarichiamato, è stata sottoposta al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Revisori, come da verbale n.16 del 17/09.2007;

**PRESO ATTO** quindi che in data 18/10.2007 l'ipotesi sopracitata, a seguito del predetto parere del Collegio dei Revisori, è stata definitivamente sottoscritta dalla Delegazione trattante sia di parte Pubblica che di parte Sindacale, determinando pertanto la



Libro delle deliberazioni del Direttore Generale

Foglio n. 5614

Il Direttore Generale  
(dott. Andrea Mentasti)

Segue deliberazione n. 1019 del 21 NOV. 2007

sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per i dipendenti regolamentati dal CCNL 2002/2005 Comparto Sanità del 19/04.2004;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile pro tempore dell'U.O. Amministrazione Personale;

PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e alla relativa registrazione al conto economico dell'esercizio di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze

#### DELIBERA

1. di recepire il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sottoscritto il 18/10.2007 per i dipendenti regolamentati dal CCNL 2002/2005 Comparto Sanità del 19/04.2004, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
2. di prendere atto della Relazione Tecnica Finanziaria redatta il 31/07.2007 dal Direttore Amministrativo, nonché del verbale n.16 del 17/09.2007 del Collegio dei Revisori dei Conti agli atti;
3. di aver inviato all'A.R.A.N. di Roma, ai sensi dell'art. 4 comma 5) del CCNL 2002/2005 del Comparto Sanità del 19/04.2004, copia di tale provvedimento;
4. di imputare gli oneri derivanti dal presente provvedimento al Bilancio relativo all'esercizio di competenza;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile pro tempore dell'U.O. Amministrazione del Personale.
6. di comunicare la decisione alle persone, UU.OO e Servizi dell'Azienda interessati ed al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Andrea Mentasti)

Allegato n. <sup>1</sup> a deliberazione  
n. 1019 del. 21 NOV. 2007

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale  
Foglio n. 5615  
Il Direttore Generale  
(Dott. Andrea Mentasii)




**C.C.I.A.  
2002-2005**

**Personale Comparto Sanità**

---

**Azienda Ospedaliera  
"Ospedale Treviglio Caravaggio"  
Treviglio**



Il Direttore Generale  
(Dot. Andrea Mentasti)

**C.C.I.A. 2002-2005**  
**Personale Comparto Sanità**

**A.O. "Ospedale Treviglio Caravaggio"**

In data 18 ottobre 2007 con inizio alle ore 16,00 presso la Sede dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio Caravaggio" di Treviglio, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del C.C.I.A. relativo al C.C.N.L. 19/4.2004 del Personale del Comparto Sanità e riguardante il quadriennio 2002-2005.

Le delegazioni trattanti formalmente costituite e sottoriportate, danno atto che sono state positivamente esperite le previste procedure di legge, firmano l'accordo nel testo definito e sottoscritto nella pre-intesa del 26/7.2007 e di seguito riportato, con rettifica dell'errore materiale di cui alla pagina n.37 relativo alla descrizione di punti **trenta** in sostituzione di **quaranta** riportato, previsti per i titoli riservati per il passaggio alla categoria Ds.

**Delegazione Azienda**

Direttore Generale: Dr Andrea Mentasti  
Direttore Amministrativo: Dr Agostino Cardana  
Segretaria Verbalizzante: D.ssa Paola Montanari

**Delegazione OO.SS.**

Il Coordinatore RSU: Ettore Premoli  
Esecutivo RSU: Tarcisio Manzoni  
Esecutivo RSU: Nicola Carrara  
Esecutivo RSU: LEONARDO PERSONENI  
Esecutivo RSU: Fratello Pierino FRATELLI PIERINO  
Esecutivo RSU:

CISL FP - FPS Francesco Di Punzio

FP CGIL: Mavi Gardella

F.S.I

ABBIATI MAURIZIO



**C.C.I.A. 2002-2005**  
**Personale Comparto Sanità**

**A.O. "Ospedale Treviglio Caravaggio"**

In data 26 LUG. 2007 con inizio alle ore 17,00 presso la Sala Consiglio dell'Ospedale di Treviglio si sono incontrate le delegazioni trattanti nella composizione di seguito riportata per la sottoscrizione del C.C.I.A. relativo al quadriennio 2002-2005.

**Delegazione Azienda**

Direttore Generale:


Direttore Amministrativo: *Dandurra*

Segretaria Verbalizzante: *Monte Ponde*

**Delegazione OO.SS.**

- RSU: *Trengol, Gatti*
- RSU: *Nicola Laminu*
- RSU: *Diego Plesari*
- RSU: *Paolo Plesari*
- RSU: *Roberto Plesari*
- RSU:
- RSU:
- RSU:
- FPS CISL: *Federico Plesari*
- FP CGIL: *Paolo Plesari*
- FSI: *Franco Abbate*
- FPL UIL: *Luigi Anselmi*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo di C.C.I.A. che segue.



### SOTTOSCRIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

#### Delegazione Azienda

Direttore Generale: dr

Direttore Amministrativo: dr

Segretario Verbalizzante d.ssa

Dr. [Signature]  
D.ssa [Signature]

#### Delegazione OO.SS.

RSU:

[Signature]

FPS CISL

[Signature]

FP CGIL

[Signature]

FSI SNATOSS

[Signature]

FPL UIL

[Signature]

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Premessa

Il presente accordo, è strumento indispensabile per stabilire coerentemente, fra le parti, le materie, gli indirizzi e le scelte conseguenti riferite a quanto è demandato alla contrattazione collettiva integrativa.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente testo è stato elaborato nel più ampio contesto relazionale, e che i loro comportamenti sono sempre stati ispirati ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

### Art. 1 Campo di applicazione

Il Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale dell'Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio di Treviglio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e per quanto compatibile, alle altre tipologie di lavoro flessibile previste dalla vigente normativa. Il presente contratto decentrato si applica anche al personale di altre aziende del SSN comandato a prestare temporaneamente servizio presso l'Azienda Ospedaliera di Treviglio ed al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Contratto Integrativo del CCNL del 20/09.2001.

Il presente accordo concerne il periodo 01/01/2002 – 31/12/2005.

Sarà cura dell'Azienda portare a conoscenza di tutti i dipendenti il presente accordo mediante ampia diffusione.

### Art. 2 Tempi, cadenze e procedure

Gli effetti del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione tranne che per gli istituti per i quali il CCNL ovvero le parti, in sede di definizione del presente CCIA hanno stabilito una decorrenza diversa e cesserà la propria efficacia al momento della stipulazione del successivo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale.

L'individuazione e l'utilizzo delle risorse economiche sono determinati con cadenza annuale.

Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di rinnovo del CCNL.



## PROTOCOLLO D'INTESA RELAZIONI SINDACALI

### PREMESSA

Le parti condividono che il sistema di relazioni sindacali è basato su rapporti che devono avere la caratteristica della trasparenza e correttezza reciproca.

Per l'attuazione dei principi sopra affermati le parti sottoscrivono il regolamento di relazioni sindacali facente parte integrante del CCIA.

### ART. 1 finalità

Il presente protocollo d'intesa fra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali disciplina le relazioni sindacali nell'ambito dell'Azienda.

~~Le parti concordano sulla opportunità di affrontare con coerenza ed equilibrio il~~ miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro e migliorare in termini quali/quantitativi l'offerta dei servizi e delle prestazioni erogate alla collettività allo scopo di incrementare e mantenerne elevata l'efficienza e l'efficacia e la necessità di avere un sistema di relazioni sindacali stabile ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

In base a queste premesse le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella piena autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo sulla effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche e proprie responsabilità, per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività, nel rispetto della legislazione vigente.

### ART. 2 articolazione relazioni sindacali aziendali

1. Contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di Azienda, sulle materie e con le modalità indicate nel C.C.N.L.;
2. Concertazione, consultazione e informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
3. Interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi aziendali. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.



### ART. 3 composizioni delle delegazioni

a) La delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata è costituita come segue:

- Dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato;
- Dai rappresentanti degli uffici interessati.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- Dalle RSU;
- Dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L..

### ART. 4 informazione, concertazione, consultazione e Commissioni Paritetiche

Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:

#### A. INFORMAZIONE

- Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, per consentire una adeguata conoscenza dei programmi e dei dati aziendali relativi alle materie previste, l'Azienda si impegna a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla RSU tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, periodicamente e comunque almeno dieci giorni prima dell'inizio del confronto negoziale;
- Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, previa richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, nonché sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro e la gestione delle risorse umane ed ogni qualvolta si determinano situazioni o iniziative di particolare rilievo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione.

Le OO.SS. si impegnano ad informare l'Azienda sui dati in loro possesso riguardo alla qualità dell'ambiente di lavoro, le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro e quanto altro possa essere rilevante per la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della gestione aziendale.



## B. CONCERTAZIONE

I soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del C.C.N.L. 7.4.1999, ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, entro i sette giorni successivi, la concertazione sulle seguenti materie:

- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali.

La concertazione è, altresì, prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:

- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie (art. 16 C.C.N.L.);
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni (art. 20 C.C.N.L.);
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e la loro valutazione periodica (art. 21 C.C.N.L.);
- determinazione dei sistemi di valutazione permanente di cui art. 35, comma 2 del C.C.N.L. 07 aprile 1999.

La concertazione si attiva su richiesta scritta di una delle parti nelle materie di cui sopra. L'Azienda, ricevuta la richiesta, fissa la data d'incontro entro le 48 ore dalla data di ricezione della stessa, salvo accordo tra le parti, e convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del C.C.N.L., indicando quali di essi ha formulato la richiesta e la materia che deve essere trattata. La concertazione si conclude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta e dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo di concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. L'Azienda si astiene dall'adottare provvedimenti unilaterali e le OO.SS. non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.

## C. CONSULTAZIONE

La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del C.C.N.L., prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente, su:

- Organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
- Modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8 del D. Lgs 29/93 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione e arbitrato;
- Casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.]*